

50

Edizione n. 04/2023  
28 aprile 2023



# Guida al corretto utilizzo dei permessi e congedi per l'assistenza ai soggetti disabili

(D.LGS 105/2022; MESSAGGIO INPS N. 3096/2022;  
CIRCOLARE INPS 39 DEL 04/04/2023)

IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019, RELATIVA ALL'EQUILIBRIO TRA ATTIVITA'  
PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA

a cura di:

**Giuseppe DE BIASE**

Coordinatore del Centro Studi

ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore **dal 13 agosto 2022**, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare è stato modificato:

- l'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del **“referente unico dell'assistenza”**;
- il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di **congedo parentale ordinario** e di **prolungamento del congedo parentale** di cui all'articolo 33;
- il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il **“convivente di fatto”**, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario.

Inoltre, è stato chiarito che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

L'Inps è intervenuto inizialmente con il messaggio n. 3096/2022, e successivamente con la circolare 39 del 04 aprile 2023.

Vediamo di fare chiarezza sulle novità e sulle nuove codifiche predisposte dall'Inps.

### **Permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992**

Fino al 12 agosto 2022 la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori.

Il decreto legislativo n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del **“referente unico dell'assistenza”**.

Pertanto, **a decorrere dal 13 agosto 2022**, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, **il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.**

L'Inps, da parte sua preciserà nell'autorizzazione che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Nulla varia, invece, circa il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.

Inoltre rimane invariata anche la possibilità di usufruire nello stesso mese a parte del disabile grave, sia dei permessi per se stesso, che quelli per prestare assistenza ad altro soggetto disabile.

E' bene ricordare che non sono cumulabili tra loro i giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

Per la corretta gestione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, nei flussi di denuncia Uniemens, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire **dal mese di competenza maggio 2023**.

Mentre per gli eventi già denunciati con i codici già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 30 aprile 2023, l'Inps si riserva con successiva comunicazione di dettare le istruzioni necessarie alla regolarizzazione.

<b>Permessi mensili</b> di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave.	<b>codice evento dal 13 agosto 2022:</b>  RA1	<b>Codice conguaglio</b>  L303
<b>permessi orari</b> di cui all'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all'art. 35 c. 2 del D.lgs. 151/2001	<b>Codice evento dal 13 agosto 2022</b>  QB5	<b>Codice conguaglio</b>  L306
<b>giorni di permesso mensili</b> (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave	<b>Codice evento dal 13 agosto 2022</b>  TA1	<b>Codice conguaglio</b>  L306

### **Prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001**

Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale **non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori** connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Tale normativa si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

L'applicazione dei **nuovi codici qui riportati** è obbligatoria a partire **dal mese di competenza maggio 2023**.

<p><b>prolungamento del congedo parentale giornaliero</b> di cui all'articolo 33, comma 1, D.lgs. n. 151/2001 fruito <b>fino a 8 anni</b> di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento</p>	<p><b>Codice evento dal 13 agosto 2022</b></p> <p>YA1</p>	<p><b>Codice conguaglio</b></p> <p>L300</p>
<p><b>prolungamento del congedo parentale giornaliero</b> di cui all'articolo 33, comma 1, D.lgs. n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o <b>tra gli 8 e i 12 anni</b> dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;</p>	<p><b>Codice evento dal 13 agosto 2022</b></p> <p>YA2</p>	<p><b>Codice conguaglio</b></p> <p>L301</p>
<p><b>Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino</b> di cui all'articolo 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all'articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001.</p>	<p><b>Codice evento dal 13 agosto 2022</b></p> <p>XB3</p>	<p><b>Codice conguaglio</b></p> <p>L302</p>

### **Congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001**

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il **convivente di fatto** (di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016), tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016.

Ricordiamo che la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso, maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Tanto premesso, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il **seguito ordine di priorità**:

1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” / il **“convivente di fatto”** di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” /della “parte dell’unione civile convivente” /del **“convivente di fatto”** di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” / il **“convivente di fatto”** di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” / il **“convivente di fatto”** di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il **“convivente di fatto”** di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il nuovo comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista **la convivenza con il disabile**, la stessa **possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario**.

La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.

Si riportano qui di seguito i **nuovi codici** da utilizzare a partire **dal mese di competenza maggio 2023**.

<p><b>congedo straordinario</b> di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave. Contribuzione figurativa nei limiti previsti dalla norma.</p>	<p><b>Codice evento dal 13 agosto 2022</b></p> <p><b>MD1</b></p>	<p><b>Codice conguaglio</b></p> <p><b>L038</b></p>
--	--	--

I codici evento MA5, MA6, MA7, MB5, MC1, MA4 e MB3 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

### **Compilazione flusso uniemens dalla competenza di maggio 2023.**

Nella compilazione del flusso deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>**, procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che, per tutti gli eventi richiamati, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell'evento per i permessi con fruizione in modalità oraria.

Nella compilazione dell'elemento **<EventoGiorn>**\ **<InfoAggEvento>** occorre indicare il codice fiscale del dante causa.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate:

Nel caso di eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, RA1, TA1 e MD1), deve essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Per l'evento RA1 deve essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza anche nel caso di fruizione oraria.

Nel caso di eventi la cui fruizione è oraria (XB3 e QB5), nell'elemento **<SettAccredito>** deve essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale).

Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**, in luogo dell'elemento **<SettAccredito>**, deve essere valorizzato l'elemento **<GiorniAccredito>**, indicando la durata dell'assenza espressa in giorni e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, TA1 e MD1):

Elemento **<Lavorato>** = N;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = 1;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = YA1, YA2, TA1 E MD1;

Elemento **<EventoGiorn>**\ **<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del dante causa/ **<TipoInfoAggEvento>** con il valore "CF".

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo oraria (XB3 e QB5):

Elemento <Lavorato> = S;

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;

Elemento <CodiceEventoGiorn>= (XB3 e QB5);

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbinati nella giornata la fruizione di un permesso di tipo orario (XB3 e QB5) con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> è = N.

L'elemento <TipoCoperturaGiorn> è = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, è = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Con specifico riferimento all'evento RA1 si fa presente che, sia nel caso in cui lo stesso sia fruito in modalità oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, deve essere compilato l'elemento giorno indicando nell'elemento <NumOreEvento>, rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all'intera giornata fruita (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi).

Pertanto, sempre con riguardo al codice RA1 la valorizzazione dell'evento nel flusso Uniemens è la seguente:

Elemento <Lavorato> = N o S a seconda che la fruizione sia giornaliera (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi) o oraria;

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria;

Elemento <CodiceEventoGiorn> = RA1;

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e<TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del **settore dello Spettacolo** deve essere valorizzato l'elemento <Giorno>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al **Fondo Speciale FS o IPOST**, nella sezione Fondo Speciale: i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata

in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio.

Conseguentemente, il periodo di permesso a ore è tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione; diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> è = 1 abbinato a <Lavorato> = N;

devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato;

nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

In caso di eventi XB3 e QB5, non devono essere compilati i campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa"; per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001).

#### **Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica**

Per la corretta comunicazione dei permessi di cui alla presente circolare, **i datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica**, al verificarsi dell'evento, devono compilare anche la ListaPosPA secondo le modalità in uso, utilizzando i seguenti Codici Tipo Servizio nell'elemento V1, Causale 7, CMU 8 e tipo evento:

<p><b>Permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all'art.33 c.3 Legge n. 104/1992</b> per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disabile grave usufruiti dai dip. Delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112;</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b>  3L</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b>  RA1</p>
<p><b>Permessi orari (art.33 c.6 Legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave.</b> Contrib. figurativa su retrib. convenz. (art.35 c.2 D.lgs. n.151/2001) usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112;</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b>  3M</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b>  QB5</p>



<p><b>Permessi mensili</b> (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) <b>fruiti dal lavoratore con disabilità grave</b> usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b></p> <p>3N</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b></p> <p>TA1</p>
<p><b>Congedo straord.</b> (art.42 c.5 D.lgs. n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112.</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b></p> <p>3P</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b></p> <p>MD1</p>
<p><b>Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito fino a 8 anni</b> di vita del bambino con disab. grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112;</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b></p> <p>3Q</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b></p> <p>YA1</p>
<p><b>Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni</b> di vita del bambino con disab. grave o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112;</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b></p> <p>3R</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b></p> <p>YA2</p>
<p><b>Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita</b> del bambino di cui all'articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001 usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.</p>	<p><b>TIPO SERVIZIO dal 13 agosto 2022</b></p> <p>3S</p>	<p><b>TIPO EVENTO</b></p> <p>YB3</p>

I precedenti codici 34,44,45 e53 mantengono la loro validità per eventi riferiti a periodi fino al 12 agosto 2022, mentre il tipo servizio 54 resta valido solo quando riferito al corrispondente tipo evento MB1.